

[Home](#) [1]

## Emergenza Covid-19, garantita l'operatività dei fondi di investimento

Publicato il 12/3/2020



La continuità dell'operatività dei fondi comuni di investimento è assicurata anche nel corso dell'emergenza sanitaria, come richiesto da Assogestioni alle competenti strutture del MEF e della Banca d'Italia. Lo stabilisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede ulteriori disposizioni applicabili sull'intero territorio nazionale per prevenire e limitare i rischi del contagio da Covid-19.

Come illustrato da Assogestioni nella circolare 19/20/C, [consultabile nell'area riservata del sito](#) [2], il DPCM stabilisce, infatti, che "restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi", in linea con la richiesta presentata dall'Associazione di prevedere una specifica disposizione per consentire ai servizi finanziari, tra i quali necessariamente ricadono il servizio di gestione collettiva del risparmio e i servizi d'investimento, di operare in continuità.

Le SGR possono perciò determinare la presenza presso i propri uffici dello specifico personale che, pertanto, si ritiene sia autorizzato alla mobilità domicilio-luogo di lavoro.

Per la loro stessa natura e per la necessità di mantenere assicurata la funzione di tutela del risparmio attribuitagli dall'art. 47, comma 2, della Costituzione, secondo il quale la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare [...] al diretto e indiretto investimento azionario", ai fondi di investimento deve infatti poter essere riconosciuta la continuità dell'operatività, pur in situazioni di emergenza sanitaria, in modo da poter:

- garantire il calcolo giornaliero del NAV (quota),
- assicurare le operazioni giornaliere di investimento/disinvestimento per la gestione dei fondi comuni e la gestione dei portafogli,
- mantenere la parità competitiva per tutti gli organismi di investimento collettivo.

Come prontamente manifestato al MEF, alla Banca d'Italia e al CODISE (Struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana), la business continuity delle SGR è da

considerarsi quale fattore essenziale per l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari e nel mantenere un elevato livello di fiducia dei risparmiatori, oltre ad essere un elemento cruciale di competitività del nostro sistema finanziario. Una sospensione anche di breve durata della gestione e della liquidabilità dei fondi avrebbe potuto comportare, infatti, criticità nel settore del risparmio gestito e in generale nei mercati finanziari in cui operano i fondi.

- Il DPCM varato per arginare i contagi, in linea con la richiesta presentata da Assogestioni, consente alle SGR di operare in continuità
  - Le SGR possono determinare la presenza presso i propri uffici dello specifico personale che, pertanto, si ritiene sia autorizzato alla mobilità domicilio-luogo di lavoro
  - La business continuity delle SGR è da considerarsi quale fattore essenziale per l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari
-